

Argomento: Ceppellini Lugano: Si parla di Noi

Reddito d' impresa con un restyling su quattro livelli

Primo Ceppellini Roberto Lugano

Il recepimento della direttiva Atad incide soprattutto su interessi passivi e controllate estere Il decreto legislativo 142 del 2018 ha recepito la direttiva 2016/1164/UE (Atad 1, Anti tax avoidance directive) e le successive integrazioni della direttiva 2017/952/UE (Atad 2); esso contiene diverse misure di concreta attuazione del piano antielusione varato dalla Commissione europea volto a rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. La scelta fondamentale del legislatore italiano è stata quella di introdurre norme relative alle specifiche tematiche, senza però modificare la norma antiabuso generale, nella considerazione che l' attuale formulazione dell' articolo 10-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) appare conforme al testo dell' articolo 6 della direttiva Atad 1.

Questa soluzione è stata considerata coerente con il passato e divisibile sul piano tecnico, in quanto la clausola dell' articolo 6 e quella dell' articolo 10-bis individuano le fattispecie abusive sulla base dei medesimi parametri, sia pure con sfumature lessicali diverse (si veda la circolare Assonime 27/2018). I temi affrontati dal provvedimento sono raggruppabili in quattro filoni: deducibilità di interessi passivi; imposizione in uscita; società controllate non residenti (Cfc rule, dividendi e plusvalenze); disallineamenti da ibridi. All' analisi puntuale dei contenuti tecnici delle singole norme sono dedicati i successivi interventi di questo focus. In prima battuta, comunque, è possibile avanzare qualche considerazione che riguarda gli aspetti del provvedimento di più larga applicazione tra i contribuenti. Deducibilità interessi passivi La direttiva, per contrastare lo spostamento dei profitti con operazioni di indebitamento tra società del gruppo, con l' articolo 4 impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non superiore al 30 per cento degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (Ebitda). Il Dlg 142/2018 interviene sull' intera disciplina che riguarda la deducibilità degli interessi e riscrive



l' articolo 96 del Tuir. Le principali novità sono così sintetizzabili: a) le regole di deducibilità si applicano anche agli interessi capitalizzati; b) viene introdotta una nuova definizione degli interessi (passivi ed attivi) rilevanti ia fini fiscali per l' applicazione concreta delle nuove norme; c) si rende riportabile in avanti anche l' eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; d) viene prevista una definizione di Rol (risultato operativo lordo) in linea con quella di Ebitda prevista dalla direttiva e basata sulla normativa fiscale in luogo di quella contabile; e) si limita a 5 anni il riporto in avanti della eccedenza di Rol Cfc e proventi esteri L' altro importante intervento di modifica delle norme contenute nel Tuir riguarda l' integrale riscrittura dell' articolo 167, dedicato alla Cfc rule, che ora risulta notevolmente semplificata rispetto alla versione precedente. Le principali novità riguardano i seguenti aspetti: si applica una norma unica alle controllate estere indipendentemente dalla loro ubicazione; viene unificata anche la definizione di paese a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione e ai passive income; la soglia dei passive income che fa scattare la regola viene ridotta a un terzo dei proventi complessivi della partecipata; si applica una unica causa esimente per la dimostrazione dell' inapplicabilità della normativa Cfc. La nuova formulazione della norma, con il semplificato criterio di identificazione dei Paesi o dei territori esteri a regime fiscale privilegiato, riverbera effetti anche sul regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni localizzate in tali Stati. Conseguentemente, anche le norme del Tuir che regolano questi aspetti sono state allineate. Le altre disposizioni Gli altri due filoni riguardano l' exit tax per le società che trasferiscono la propria sede all' estero e il trattamento fiscale dei cosiddetti ibridi. Per quanto riguarda in particolare questo secondo aspetto, le misure del decreto mirano a contrastare lo sfruttamento intenzionale, da parte delle imprese, di disallineamenti ordinariamente esistenti tra le varie giurisdizioni in merito alla caratterizzazione di uno strumento finanziario o di un' entità o un trasferimento ibrido. © RIPRODUZIONE RISERVATA.